

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di quattro anni, con le seguenti: per un periodo di un anno.

2. 5. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di quattro anni, con le seguenti: per un periodo di due anni.

2. 6. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di quattro anni, con le seguenti: per un periodo di tre anni.

2. 23. Galati.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione, con le seguenti: di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla data della seconda scadenza del contratto medesimo.

2. 7. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione con le seguenti: intende scaduto alla data della seconda scadenza del contratto medesimo.

2. 8. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 11.** Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 12.** Riccio.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

2. 22. Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. 24. Galati.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

* **2. 15.** Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

* **2. 16.** Riccio.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non superiore al 2 per mille con le seguenti: non superiore all'1 per mille.

2. 17. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: limitatamente agli immobili, aggiungere le seguenti: non utilizzati direttamente dal proprietario o dai suoi parenti entro il 2° grado e.

2. 18. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salva la facoltà per il contribuente di dimostrare i motivi della mancata locazione od uso dell'immobile.

2. 25. Galati.

Al comma 6, sostituire le parole: che si rinnovino tacitamente con le seguenti: qualora si rinnovino tacitamente secondo gli accordi contrattuali.

2. 19. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 6, sostituire le parole: dal comma 1 del presente articolo *con le seguenti:* dalle previsioni contenute nel contratto originariamente stipulato.

2. 20. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'eventuale invio delle lettere raccomandate resta quello stabilito in sede di contratto.

2. 21. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

(A.C. 4476 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Disdetta del contratto da parte del locatore

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dal-

l'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Riccio.

Sopprimere il comma 3.

3. 7. Galati.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

3. 4. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio per i motivi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

3. 6. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gravi motivi devono essere sopravvenuti, oggettivamente gravi e non dipendenti dalla volontà del conduttore.

3. 8. Galati.

(A.C. 4476 — sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Contratti di locazione di natura transitoria).

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abi-

tative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

5. 2. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

(A.C. 4476 - sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

ART. 6.

(Rilascio degli immobili).

1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo

11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di *handicap* o malato terminale.

6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corrispon-

sione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

6. 1. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un giorno.

6. 2. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

* **6. 3.** Riccio.

Al comma 1, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

* **6. 4.** Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i trenta giorni con le seguenti: il giorno successivo.

6. 8. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

6. 7. Riccio.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 9. Riccio.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: abbia cinque o più figli a carico.

* **6. 14.** Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , abbia cinque o più figli a carico.

* **6. 15.** Radice, Stradella, Galati, Foti.

(A.C. 4476 — sezione 6)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI

ART. 8.

(Agevolazioni fiscali).

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive mo-

dificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze,

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.

5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare ».

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

(A.C. 4476 – sezione 7)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).

1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legisla-

tivo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 2. Taradash.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9. 1. Radice, Stradella, Galati, Foti.

(A.C. 4476 – sezione 8)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Ulteriori agevolazioni fiscali).

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-

2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.

(A.C. 4476 - sezione 9)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Fondo nazionale).

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per i sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora la disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 3, sopprimere le parole: o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione.

11. 1. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

(A.C. 4476 – sezione 10)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Patti contrari alla legge).

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di loca-

zione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al

presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

13. 1. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: e nel giudizio che accerta fino alla fine del comma.

13. 2. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: che non può eccedere fino a: dell'articolo 5, commi 2 e 3.

13. 3. Taradash.

(A.C. 4476 — sezione 11)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6

e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.

3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimere il comma 5.

14. 2. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: Ai contratti per la loro intera durata ed.

14. 4. Galati.

(A.C. 790-C — sezione 12)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che l'obbligo contributivo ex Gescal cessa al 31 dicembre prossimo mentre permane la necessità di as-

sicurare soprattutto nei Comuni ad alta tensione abitativa la disponibilità di un adeguato numero di abitazioni da concedere in locazione;

rilevata la necessità di avere a disposizione risorse finanziarie per sostenere l'iniziativa delle Regioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

impegna il Governo

a reperire risorse finanziarie coerenti con la necessità di ripianare il prelievo di fondi ex Gescal utilizzati nel disegno di legge n. 790/B.

9/790C/1. Radice, Stradella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge 790C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che il capo III della proposta di legge disciplina l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato altresì che i problemi di tensione abitativa, legati alla carenza degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica ed ai conseguenti disagi registrati tra le famiglie meno abbienti nella ricerca di un alloggio idoneo per la loro abitazione principale, sono, in molte realtà territoriali, causati principalmente dalla occupazione abusiva degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, degli enti locali o degli istituti autonomi per le case popolari e dalla generale assenza di strumenti legislativi atti ad assicurare l'immediata restituzione ai legittimi proprietari degli immobili occupati abusivamente;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché, nei casi di dimostrata occupa-

zione abusiva degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, degli enti locali o degli istituti autonomi per le case popolari, siano adempiute le previste procedure giudiziarie abbreviate che assicurino l'immediato rilascio dell'immobile occupato abusivamente;

ad attivarsi affinché nei bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica le regioni prendano in considerazione l'opportunità di penalizzare i soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile.

9/790C/2. Michielon, Dozzo, Luciano Dussin, Cavaliere.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera dei deputati,

premesso che:

una modifica apportata dal Senato ha introdotto il comma 5 dell'articolo 14, del seguente tenore: « ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazione vigenti prima di tale data »; non è chiarito se continuino ad applicarsi anche le norme relative alle commissioni prefettizie, la cui morte legale dovrebbe avvenire al 28 febbraio 1999, termine ultimo di proroga degli sfratti, fissato dal precedente decreto-legge non ancora peraltro convertito in legge;

impegna il Governo

a che in sede di provvedimenti attuativi della presente legge sia chiarito che detto comma esclude la fase amministrativa della esecuzione degli sfratti e conseguentemente esclude anche la applicabilità della normativa riguardante le commissioni prefettizie, dovendosi intendere devoluta la intera procedura esecutiva alla competenza della autorità giudiziaria.

9/790-C/3. Antonio Rizzo, Riccio.

La Camera dei deputati,

ritenuto che l'accertamento della morosità del conduttore, di cui al comma 5 dell'articolo 8, può aversi tanto nel giudizio monitorio di convalida, quanto nell'ordinario giudizio di cognizione,

impegna il Governo

affinchè nei provvedimenti attuativi della presente legge venga chiarito che l'accertamento di detta morosità sia riferibile anche a quella emersa a seguito di ordinario giudizio di cognizione.

9/790-C/4. Riccio.

La Camera dei deputati,

esaminato il testo unificato in materia di disciplina delle locazioni e di rilascio degli immobili ad uso abitativo 790 e abb.-C e, in particolare, l'articolo 10 che prevede che, con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 sia istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la concessione in favore degli inquilini appartenenti a determinate categorie di reddito di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

tenuto conto che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999, attualmente all'esame del Senato, stanZIA ulteriori risorse rispetto a quelle utilizzate dal provvedimento in esame, per la politica delle locazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di utilizzare, con apposito provvedimento, le predette maggiori disponibilità al fine di anticipare di un anno la concessione delle agevolazioni in favore degli inquilini di cui in premessa.

9/790-C/5. Vigni, De Cesaris, Pistone, Lorenzetti, Stradella, Casinelli, Turrone.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ed in particolare l'articolo 8, come modificato dal Senato, che introduce disposizioni in materia fiscale relative ai canoni di locazione;

considerato che, in alcuni casi, i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto;

tenuto conto che i cittadini che occupano tali immobili sono costretti a sostenere costi aggiuntivi rispetto ad altri;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché i canoni di tali immobili siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita, ovvero, in subordine, affinché sia riconosciuto un credito d'imposta al conduttore pari all'imposta sul valore aggiunto pagata.

9/790-C/6. Pittino, Fongaro, Formenti, Guido Dussin.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che, all'articolo 2, il comma 6 sottopone alla disciplina di cui al comma 1 i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

ritenuto opportuno evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa l'applicazione del citato comma 6 dell'articolo 2;

impegna il Governo

nei provvedimenti attuativi della presente legge, per i contratti di locazione stipulati

prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, a considerare validi gli accordi stabiliti tra il locatore e il conduttore in sede di contratto, relativamente ai termini concordati per l'invio delle lettere raccomandate inerenti l'eventuale rinnovo della locazione.

9/790-C/7. Guido Dussin, Fongaro, Formenti, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che il comma 5 dell'articolo 14 dispone, per i contratti e per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad ogni effetto delle normative vigenti prima di tale data;

ritenuto opportuno evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa l'applicazione del citato comma 5 dell'articolo 14 e, in particolare, circa la sopravvivenza delle commissioni prefettizie e delle competenze in materia di sfratti attribuite al progetto ai sensi del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989;

impegna il Governo

nei provvedimenti attuativi della presente legge, a considerare il comma 5 dell'articolo 14 non riferibile a procedimenti amministrativi e pertanto a ritenere abrogate le disposizioni relative alle commissioni prefettizie e alle competenze del prefetto in materia di sfratti, di cui al decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, anche per i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i giudizi in corso.

9/790-C/8. Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. N. 790-C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che, per i casi in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca nel termine di 12 mesi agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il comma 5 dell'articolo 3 dispone il diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione;

ritenuto opportuno evitare di penalizzare i proprietari che intendono eseguire lavori di ristrutturazione sull'immobile e che non riescono a rispettare il termine di 12 mesi per adibire l'immobile medesimo agli usi per i quali hanno esercitato la facoltà di disdetta, a causa di ritardi dovuti alla pubblica amministrazione, o agli esecutori dei lavori, o ad altre cause di forza maggiore;

impegna il Governo

nei provvedimenti attuativi della presente legge, a ritenere che, per i motivi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3, il termine di 12 mesi previsto dal comma 5 dal medesimo articolo 3 deve essere inteso quale termine entro cui devono essere iniziati i lavori.

9/790-C/9. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ed in particolare l'articolo 8, come modificato dal Senato, che introduce disposizioni in materia fiscale relative ai canoni di locazione;

considerato che il comma 5 del citato articolo 8 riconosce a posteriori un credito

d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;

ritenuto opportuno, ai fini dell'incentivazione degli investimenti nel settore immobiliare, generalizzare il principio in base al quale le imposte debbano essere dovute esclusivamente sui canoni effettivamente percepiti;

impegna il Governo

nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare, ad individuare idonee soluzioni che permettano l'applicazione dell'imposta sui redditi derivanti da contratti di locazione con riferimento all'esercizio di effettiva percezione dei relativi canoni e sulla base della dichiarazione dei redditi del locatore.

9/790-C/10. Ballaman, Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

premessi che:

la proposta di legge A. C. 4476 - C reca la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed indica, all'articolo 12 la costituzione ed i compiti dell'osservatorio della condizione abitativa, ponendo in capo al ministro dei lavori pubblici la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione di merito;

sia la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che il collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999 prevedono indicazioni chiare e stringenti per la possibilità - da parte dei Comuni - di acquisire a titolo gratuito gli alloggi e le relative pertinenze, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche;

non sempre gli enti locali interessati a dare esecuzione a quanto previsto in modo compiuto e definito dall'articolo 2

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in ordine alla acquisizione gratuita dei suddetti immobili hanno potuto prendere le relative determinazioni ufficiali ed operative in condizioni di certezza e facilità; spesso si sono anzi riscontrate difficoltà di interpretazione e coordinamento anche con gli enti pubblici addetti a gestione e contabilità;

l'osservatorio della condizione abitativa, di cui all'articolo 12 dell'A.C. 4476-C, e la raccolta di dati su tale condizione, possono certamente contribuire ad un monitoraggio di casi e modalità di acquisizione dei predetti immobili;

impegna il Governo

a rendere effettiva ed efficace l'operatività dell'osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 dell'A.C. 4476-C, favorendo una estesa applicazione delle funzioni di monitoraggio e raccolta dati di tale osservatorio, in ogni ambito concernente la condizione abitativa stessa, ed in particolare:

a) a favorire ed incentivare un coordinamento tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero delle finanze per il monitoraggio di problematiche abitative coinvolgenti l'acquisizione, da parte degli enti locali, di immobili realizzati per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) a realizzare, tramite il predetto coordinamento e con l'apporto dell'osservatorio della condizione abitativa, compiutamente gli scopi e lo spirito dell'articolo 2 della predetta legge n. 449 del 1997 e del collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999;

c) ad impegnare l'osservatorio della condizione abitativa a predisporre, entro il 30 aprile 1999, ed avvalendosi anche dei dati raccolti in capo al Ministero dei lavori pubblici, una relazione concernente le problematiche di acquisizione ex articolo 2 della legge n. 449 del 1997, delle abitazioni realizzate per sopperire ad esigenze abi-

tative pubbliche, ed in particolare di quelle realizzate a norma della legge n. 640 del 1954, e della legge n. 1676 del 1960.

9/790-C/11. Saonara.

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, approvato dalla Camera il 30 giugno scorso (A.C. 790 e abbinati), prevede, all'articolo 6, comma 1, che « Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti

di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centocinquanta giorni », e, all'articolo 8, comma 1, che siano concesse agevolazioni fiscali, a determinate condizioni, per contratti stipulati « nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 »;

invita il Governo

a rendere nota l'indicazione nominativa di tutti i comuni di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988, come convertito.

9/790-C/12. Foti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1869 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI N. 1 E N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI, FATTI A STRASBURGO IL 4 NOVEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3818)

(A.C. 3818 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 e il Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

(A.C. 3818 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del Protocollo n. 1 e dall'articolo 3 del Protocollo n. 2.

(A.C. 3818 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.